



41086/12

86

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 25/09/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALBERTO MACCHIA

Dott. DOMENICO GENTILE

Dott. DOMENICO GALLO

Dott. MIRELLA CERVADORO

Dott. FABRIZIO DI MARZIO

- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 1563/2012
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 4869/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MUTARI SANTO N. IL 12/03/1960

avverso l'ordinanza n. 693/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/11/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

MUTARI SANTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta in data 09.01.2012 con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo del 27.05.2009, irrevocabile il 18.05.2010, di condanna alla pena di anni 6 di reclusione per il delitto di rapina aggravata perché, minacciando con una pistola un'impiegata dell'agenzia bancaria SpartKasse Zollernab , si era impossessato della somma di 27.140 marchi , sottratti dalla cassa della stessa banca; fatto commesso in Schorzingen (Germania) il 04.01.1996;

Il Difensore deduce:

2.0)-**MOTIVI** ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p

2.1)-Nullità dell'ordinanza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni per l'ammissibilità della domanda di riesame, ai sensi degli artt. 630 e segg CPP; in particolare:

-il ricorrente deduce che la sentenza della Corte di appello di Palermo fondava il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti sulla scorta delle dichiarazioni rese da Agrusa Antonino alla polizia tedesca in data 29.09.1997 e da Gnocchi Santo all'Autorità giudiziaria di Palermo in sede di incidente probatorio;

-la dichiarazione accusatoria di Agrusa Antonino costituiva il nucleo centrale della pronuncia di condanna mentre la dichiarazione di Gnocchi aveva fornito il necessario riscontro probatorio;

-i giudici della cognizione avevano ritenuto l'attendibilità di Agrusa e Gnocchi sulla scorta delle circostanze -che essi avevano ammesso la loro responsabilità per altri reati e -che non avevano manifestato motivi di rancore o astio nei confronti dell'imputato;

-l'interrogatorio reso da Agrusa Antonino alla polizia tedesca senza contraddittorio era stato poi veicolato nel procedimento di cognizione ai sensi dell'art. 512 CPP in quanto irripetibile giacché lo stesso Agrusa si era suicidato prima del processo;

-l'imputato aveva dichiarato durante il dibattimento che i germani Agrusa avevano motivi di rancore nei suoi confronti poiché egli aveva picchiato il loro genitore, marito della sorella dell'imputato, a nome Mutari Salvatorina;

-la corte di appello di Palermo aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale onde escutare la predetta Mutari Salvatorina , ma aveva dovuto revocare l'ordinanza stante l'irreperibilità della teste;

-nondimeno la domanda di revisione si fondava proprio sulla "prova nuova" costituita dalla dichiarazione testimoniale resa dalla stessa Mutari Salvatorina al difensore dell'imputato, ex art. 327bis e 391 bis CPP, nella quale la donna aveva confermato l'esistenza del sentimento di astio dei suoi figli nei confronti di Mutari Santo ed anzi aveva aggiunto che i predetti Agrusa Antonino e Agrusa Vincenzo le avevano intimato di rompere ogni rapporto con il fratello odierno ricorrente;

-tale dichiarazione aveva l'attitudine a modificare il giudizio sull'attendibilità di Agrusa Antonino ma era stata ritenuta, invece, insufficiente dalla Corte di appello di



Caltanissetta che, con giudizio apodittico, aveva ritenuto inammissibile la domanda di revisione ;

Il ricorrente deduce che tale motivazione è erronea ed illogica:

-per avere ritenuto che l'esistenza di un eventuale astio era stato già esaminato dalla Corte di appello e ritenuto insufficiente a spiegare un intento calunniatorio dei dichiaranti, trascurando però di considerare che nella fase rescindente il concetto di prova nuova non va confuso con il concetto di nuovo tema di indagine, sicchè le prove nuove possono essere dedotte anche su un tema già svolto nel giudizio;

-per avere anticipato il giudizio sulla idoneità della prova ai fini di falsificare e modificare la ritenuta attendibilità del proponente, mentre nella fase attuale tale valutazione andava compiuta in astratto, ed era evidente che la prova nuova aveva la idoneità in astratto a condurre ad una lettura diversa del tema di indagine e decisione già analizzati dal giudice del merito;

-per avere trascurato di considerare che le dichiarazioni di Agrusa Antonino erano state rese alla Polizia tedesca senza il contraddittorio delle parti, in violazione dei principi più volte affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, (sent. N. 231 del 18.05.2010, Ogaristi) mentre tale circostanza andava tenuta presente nella presente fase, ove i giudici della revisione erano tenuti a considerare che quella prova non era più utilizzabile, rimettendosi così in discussione il giudicato e la sua tendenziale intangibilità;

CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

3)-Il ricorso è totalmente infondato

3.1)-Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna.

(Cassazione penale, sez. III, 10/03/2011, n. 19598)

3.2)-Invero, la situazione di astio del dichiarante era stata già considerata dalla Corte di appello, che aveva ritenuto come il contrasto familiare non poteva essere da solo sufficiente a supportare la nascita di una così grave accusa.

Tale motivazione è corretta perché conforme al principio che, per "prove nuove" rilevanti, a norma dell'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente a essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente. (Cassazione penale, sez. VI, 30/10/2006, n. 40687)

Risulta pertanto corretto il richiamo che l'ordinanza qui impugnata compie riguardo alla decisione della Corte di appello di Palermo laddove aveva motivato esplicitamente sul punto, escludendo la valenza del dedotto contrasto esistente tra il dichiarante e l'imputato.

3.3)-Per altro verso, la nuova prova non ha l'attitudine a dimostrare l'innocenza dell'imputato, risolvendosi nella prospettazione della possibile inattendibilità della dichiarazione di accusa.

Il concetto di nuove prove non va confuso col concetto di nuovo tema di indagine, nel senso che le nuove prove ben possono essere dedotte su un tema di indagine già svolto



nel giudizio che si è concluso con la sentenza oggetto della revisione, senza che le nuove prove offerte siano state espletate; lo stesso tema di indagine può essere rivisitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative dell'innocenza del condannato. (Sez. 6, Sentenza n. 1811 del 16/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223333.)

La Corte di appello ha congruamente motivato sulla inidoneità della prova nuova a dimostrare l'innocenza dell'imputato, posto che le incomprensioni tra l'imputato ed il figlio "non appaiono tali da giustificare un intento calunniatorio" ; e posto che, in ogni caso, la prova nuova non era idonea a sovvertire il giudizio di colpevolezza che la sentenza di Palermo aveva fondato su una serie di elementi che "da soli suffragavano la pronuncia" , con esplicito richiamo alle dichiarazioni accusatorie rese da Gnocchi Santo, che non condivideva le ragioni astio attribuite all'altro dichiarante.

3.4)-Il richiamo operato dal ricorrente alla decisione della Corte europea riguardo alla condanna basata sulle dichiarazioni di un teste con cui l'imputato non ha potuto confrontarsi, risulta inconferente, in primo luogo, perché la condanna in questione non si è fondata sulle dichiarazioni del solo Agrusa Antonio e, in secondo luogo , perché nel presente ricorso di revisione non si deduce l'ingiustizia del processo ma si chiede la rivalutazione della prova.

3.5)-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato ed insistono nella proposizione di motivi infondati riguardo all'istanza di revisione , sicchè sono da ritenersi inammissibili .

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso , l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di € 1.000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio , il 25 settembre 2012

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile



Il Presidente
Dott. Alberto Macchia

